

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

mandato iniziale, affidato nel 1989, ha emanato 40 Raccomandazioni relative all'azione di monitoraggio in materia di riciclaggio, alle quali si sono aggiunte, nei mandati successivi, 9 Raccomandazioni Speciali relative al contrasto finanziario del terrorismo internazionale. La materia è stata interamente rivista nel 2012 con l'emanazione di 40 nuove Raccomandazioni. Il GAFI promuove inoltre la diffusione delle misure antiriciclaggio e antiterrorismo al di fuori dell'ambito dei paesi membri collaborando con altri organismi internazionali e approfondisce le nuove tendenze e tipologie di riciclaggio.

La denominazione inglese del GAFI è *Financial Action Task Force* (FATF).

Gruppo Egmont

Organismo a carattere informale, costituito nel 1995 da un gruppo di FIU, per sviluppare la cooperazione internazionale e accrescerne i benefici. Il numero delle FIU aderenti è progressivamente aumentato nel tempo. Nel 2010 il Gruppo Egmont si è trasformato in un'organizzazione internazionale, con Segretariato a Toronto, Canada.

Mezzi di pagamento

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera s), d.lgs. 231/2007, sono il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie.

Moneyval (Select Committee of experts on the evaluation of anti-money laundering measures)

Sottocomitato dell'*European Committee on Crime Problems* (CDPC) del Consiglio d'Europa costituito nel settembre del 1997. Opera come organo preposto alle politiche antiriciclaggio nell'ambito del Consiglio – tenendo conto anche delle misure adottate dal GAFI – rivolgendosi ai paesi aderenti specifiche raccomandazioni in materia. Valuta le misure antiriciclaggio adottate dai paesi aderenti al Consiglio d'Europa diversi dai membri del GAFI. Possiede lo *status* di *Associate Member* del GAFI, in qualità di gruppo regionale. Dal gennaio 2011 *Moneyval*, interessato da una sostanziale modifica statutaria, opera come autonomo organismo di monitoraggio del Consiglio d'Europa in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo che risponde direttamente al Comitato dei Ministri, cui presenta il proprio Rapporto annuale.

Nucleo Speciale di Polizia Valutaria (NSPV)

Costituito all'interno del Corpo della Guardia di Finanza, opera sul fronte della lotta al riciclaggio sia come Organismo investigativo di polizia, sia come organo amministrativo di controllo del settore dell'intermediazione finanziaria, unitamente alla Banca d'Italia e alla DIA. Nell'espletamento della propria attività, si avvale dei poteri e delle facoltà che la legge riconosce ai suoi appartenenti con riferimento alla specifica disciplina valutaria, oltre che di quelli propri della materia fiscale.

OAM

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera q), d.lgs. 231/2007, indica l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, ai sensi dell'art. 128 -undecies TUB.

Presso l'OAM sono altresì tenuti: i) il registro dei cambiavalute nel cui ambito è istituita una sezione speciale dedicata ai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale (art. 17-*bis*, comma 8-*bis*, d.lgs. 141/2010, inserito dal d.lgs. 90/2017); ii) il registro dei soggetti convenzionati e agenti di cui all'art. 45 del d.lgs. 231/2007; iii) il registro degli operatori compro oro di cui all'art. 1, comma 1, lettera q), d.lgs. 92/2017.

Office of Foreign Assets Control (OFAC)

Agenzia del Dipartimento del tesoro statunitense, costituita sotto gli auspici del Sottosegretario del Tesoro per il terrorismo e l'*intelligence* finanziaria. L'OFAC regola e applica le sanzioni economiche e commerciali disposte, nello svolgimento della politica estera e della sicurezza nazionale, nei confronti di altri Stati, organizzazioni e individui stranieri.

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

Organismo di autoregolamentazione

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera aa), d.lgs. 231/2007, è l'ente esponenziale, rappresentativo di una categoria professionale, ivi comprese le sue articolazioni territoriali e i consigli di disciplina cui l'ordinamento vigente attribuisce poteri di regolamentazione, di controllo della categoria, di verifica del rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio della professione e di irrogazione, attraverso gli organi all'uopo predisposti, delle sanzioni previste per la loro violazione.

Paesi dell'Unione Europea

Comprendono i 15 paesi che erano membri dell'Unione Europea già prima del maggio 2004 (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia) e i 13 paesi nuovi membri entrati a far parte della UE dopo tale data (Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia e Ungheria).

Paesi e territori non cooperativi e/o a fiscalità privilegiata

Paesi e territori elencati nella cosiddetta *black list* contenuta nel decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 (da ultimo modificato dal decreto ministeriale del 12 febbraio 2014). I decreti del Ministro dell'Economia e delle finanze del 23 gennaio 2002 e del 21 novembre 2001 non possono più essere utilizzati in quanto sono stati abrogati o modificati gli articoli del TUIR che ne prevedevano l'esistenza. L'elenco comprende i seguenti paesi: Abu Dhabi, Ajman, Andorra, Anguilla, Antigua e Barbuda, Aruba, Bahamas, Bahrein, Barbados, Belize, Bermuda, Bonaire, Sint Eustatius e Saba, Brunei, Costa Rica, Curaçao, Dominica, Dubai, Ecuador, Filippine, Fuijajrah, Gibilterra, Gibuti (Ex Afar e Issas), Grenada, Guernsey, Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks and Caicos, Isole Vergini Britanniche, Jersey, Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Mauritius, Principato di Monaco, Monserrat, Nauru, Niue, Oman, Panama, Polinesia Francese, Ras El Khaimah, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, Seychelles, Sharjah, Singapore, Sint Maarten — parte Olandese, Svizzera, Taiwan, Tonga, Tuvalu, Umm Al Qaiwain, Uruguay, Vanuatu. A questi si aggiungono i paesi che, in base alle valutazioni del GAFI (cfr. *FATF Public Statement February 2017* e *Improving Global AML/CFT compliance: On-going process February 2017*), risultano non allineati alla normativa di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; si tratta di: Afghanistan, Bosnia ed Erzegovina, Corea del Nord, Etiopia, Iran, Iraq, Laos, Siria, Uganda, Vanuatu, Yemen. La lista comprende anche i paesi terzi ad alto rischio, individuati in accordo alla quarta Direttiva antiriciclaggio.

Paesi terzi ad alto rischio

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera bb), d.lgs. 231/2007, sono i paesi non appartenenti all'Unione Europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, come individuati dalla Commissione europea, con il Regolamento delegato (UE) 2016/1675 e successive modificazioni, nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015.

Persone politicamente esposte

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera dd), d.lgs. 231/2007, sono le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate: 1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di: 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capo luogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici; 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti; 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri; 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti; 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale; 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali; 2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili; 3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami: 3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari; 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

Piattaforma delle FIU dell'Unione Europea

Organo europeo presieduto dalla Commissione e composto dalle FIU dell'Unione; esso, attivo dal 2006, è stato formalizzato dalla quarta Direttiva che ne ha anche definito il mandato (art. 51). Questo si riferisce in particolare al rafforzamento della cooperazione, allo scambio di opinioni, alla prestazione di consulenza su questioni relative all'attuazione delle regole europee d'interesse per le FIU e i soggetti segnalanti.

Pubbliche Amministrazioni

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera hh), d.lgs. 231/2007, sono le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica.

Punto di contatto centrale

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera ii), d.lgs. 231/2007, è il soggetto o la struttura, stabilito nel territorio della Repubblica, designato dagli istituti di moneta elettronica, quali definiti all'articolo 2, primo paragrafo, punto 3), della direttiva 2009/110/CE, o dai prestatori di servizi di pagamento, quali definiti all'articolo 4, punto 11), della direttiva 2015/2366/CE, con sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, che operano, senza succursale, sul territorio nazionale tramite i soggetti convenzionati e gli agenti.

Riciclaggio e impiego

L'art. 648-*bis* del codice penale punisce per il reato di riciclaggio chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, "sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione a essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa". L'art. 648-*ter* punisce per il reato di impiego chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-*bis*, "impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto".

Ai sensi dell'art. 2, comma 4, d.lgs. 231/2007 costituiscono riciclaggio, se commesse intenzionalmente, le seguenti azioni: a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; d) la partecipazione a uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

Soggetti convenzionati e agenti

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera nn), d.lgs. 231/2007, sono gli operatori convenzionati ovvero gli agenti, comunque denominati, diversi dagli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco di cui all'articolo 128-*quater*, commi 2 e 6, TUB, di cui i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti emittenti moneta elettronica, ivi compresi quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, si avvalgono per l'esercizio della propria attività sul territorio della Repubblica italiana.

Titolare effettivo

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera pp), d.lgs. 231/2007, è la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

Valuta virtuale

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera qq), d.lgs. 231/2007, è la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente.

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

SIGLARIO

ABS	<i>Asset-Backed Security</i>
AG	Autorità giudiziaria
ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione
ATM	<i>Automated Teller Machine</i>
AUI	Archivio Unico Informatico
BCE	Banca Centrale Europea
CASA	Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo
CDP	Cassa Depositi e Prestiti
CIFG	<i>Counter-ISIL Finance Group</i>
CNDCEC	Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
CNN	Consiglio Nazionale del Notariato
CNF	Consiglio Nazionale Forense
CONSOB	Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
CSF	Comitato di Sicurezza Finanziaria
DIA	Direzione Investigativa Antimafia
DDA	Direzione Distrettuale Antimafia
DNA	Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo
ECOFIN	Consiglio Economia e Finanza
FIU	<i>Financial Intelligence Unit</i>
GAFI	Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale
IMEL	Istituto di moneta elettronica
IP	Istituto di pagamento
IRPEF	Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche
ISIL	<i>Islamic State of Iraq and the Levant</i>
IVA	Imposta sul Valore Aggiunto
IVASS	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
MEF	Ministero dell'Economia e delle finanze
NRA	<i>National Risk Assessment</i>

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

NSPV	Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza
OAM	Organismo degli Agenti e dei Mediatori
OCSE	Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico
PEP	<i>Political Exposed Person</i>
RADAR	Raccolta e Analisi Dati AntiRiciclaggio
SARA	Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate
SCO	Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato
SGR	Società di gestione del risparmio
SICAV	Società di investimento a capitale variabile
SIM	Società di intermediazione mobiliare
SOS	Segnalazione di operazioni sospette
TUB	Testo Unico Bancario (d.lgs. 385/1993)
TUIR	Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 917/1986)
TUF	Testo Unico della Finanza (d.lgs. 58/1998)
UE	Unione Europea
UIF	Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia
UNCAC	<i>United Nations Convention against Corruption</i>
VD	<i>Voluntary disclosure</i>

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Relazione della Banca d'Italia al Comitato di Sicurezza Finanziaria sull'attività di vigilanza e controllo antiriciclaggio.

Anno 2017

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

INDICE

Sommario.....	3
1. L'attività internazionale.....	4
1.1 Il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI)	4
1.2 Financial Stability Board - Correspondent Banking Coordination Group.....	5
1.3 Il Comitato di Basilea	6
1.4 La nuova disciplina europea di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.....	7
1.4.1 I lavori di revisione della Quarta direttiva antiriciclaggio	7
1.5 L'Anti-Money Laundering Committee.....	7
1.6 La cooperazione internazionale e l'assistenza tecnica in materia antiriciclaggio.....	11
2. Gli aspetti salienti della nuova legge antiriciclaggio adottata in recepimento della direttiva (UE) 849/2015	11
3. L'attività regolamentare della Banca d'Italia	14
4. L'attività di vigilanza e controllo a livello nazionale	14
4.1 Le ispezioni di vigilanza.....	15
4.1.1 Le ispezioni generali e settoriali	15
4.1.2 Le verifiche presso le dipendenze delle banche (cd. verifiche "sportellari").....	16
4.2 I controlli di vigilanza cartolare.....	19
4.3 La vigilanza sulle società fiduciarie.....	19
4.4 Le procedure sanzionatorie.....	20
4.5 Principali criticità riscontrate e prospettive evolutive	20
5. La collaborazione con altre Autorità	23
5.1 La collaborazione con l'Autorità Giudiziaria	23
5.2 La collaborazione con la UIF	23
5.3 La collaborazione con gli organi investigativi.....	23
5.4 La collaborazione con la Consob.....	24
6. La partecipazione al Comitato di Sicurezza Finanziaria	24
7. La sorveglianza sul sistema dei pagamenti	24
 Sigle	26

Figure

Grafico 1 – Numero di ispezioni generali condotte nel 2017 per tipologia di intermediario.....	16
Grafico 2 – Ispezioni "sportellari" per regione – 2017.....	17
Grafico 3 – Numerosità dei rilievi per tipologia – 2017.....	18
Grafico 4 – Incidenza di ogni tipologia di rilievo per categoria d'intermediario – 2017.....	18
Grafico 5 – Numero di rilievi per categoria (valori assoluti) – Quadriennio 2014-17.....	21

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

Con il presente documento la Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d'Italia adempie agli obblighi previsti dall'art. 5, comma 7, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 – come modificato dal d. lgs. 25 maggio 2017, n. 90 – nei confronti del Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF), illustrando l'attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo svolta nel corso dell'anno 2017 sulle banche e sugli intermediari finanziari non bancari nell'ambito dei compiti di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva che le sono attribuiti ai sensi del citato decreto. Il presente documento dà anche conto del contributo all'attività di contrasto dei reati in questione che la Banca d'Italia presta nell'esercizio della funzione di Sorveglianza sul sistema dei pagamenti, ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario).

Sommario

Nel corso del 2017 è proseguita l'attività svolta dalla Banca d'Italia sul fronte della cooperazione nazionale ed internazionale per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio (AML) e del finanziamento del terrorismo (CFT).

A livello internazionale, la Banca d'Italia ha preso parte alle attività del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) e dei relativi gruppi di lavoro, dell'*Anti-Money Laundering Expert Group* (AMLEG), istituito in seno al Comitato di Basilea, nonché del *Correspondent Banking Coordination Group* (CBG).

In ambito europeo, la Banca d'Italia ha partecipato attivamente ai lavori dell'*Anti-Money Laundering Committee* (AMLC), costituito nell'ambito del Comitato Congiunto delle tre Autorità di Vigilanza Europee (AVE, in cui rientrano EBA, EIOPA e ESMA), che, come previsto dalla Direttiva 2015/849/UE (cd. Quarta Direttiva Antiriciclaggio), svolgono un significativo ruolo di armonizzazione nelle prassi di vigilanza in materia di antiriciclaggio e di convergenza normativa e regolamentare.

A livello nazionale, la Banca d'Italia ha collaborato con i competenti uffici del Ministero dell'Economia e delle Finanze nella definizione del decreto legislativo n. 90/2017 di recepimento della Quarta Direttiva. Il decreto ha confermato l'attribuzione alle Autorità di Vigilanza di significativi poteri normativi in materia di adeguata verifica della clientela e organizzazione, procedure e controlli interni.

Si è confermato intenso e proficuo anche lo scambio d'informazioni con l'Autorità giudiziaria, le Amministrazioni pubbliche, gli organi investigativi e la UIF. Inoltre, l'Istituto ha fornito il proprio contributo tecnico e ha partecipato allo scambio di informazioni nell'ambito del CSF.

Nel 2017, nell'adempimento della funzione di sorveglianza sul sistema dei pagamenti, la Banca d'Italia è stata impegnata in attività mirate a conseguire un bilanciamento tra l'obiettivo di favorire una maggiore efficienza dei sistemi di pagamento, anche attraverso la promozione di strumenti e servizi innovativi, e quello di assicurare la sicurezza e l'integrità del sistema finanziario, anche ai fini del contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo. Le attività in questo ambito hanno riguardato, in particolare: il recepimento della Direttiva 2015/2366/UE sui servizi di pagamento (cd. PSD2) e l'attuazione dei relativi mandati assegnati all'EBA; il sostegno del progetto del Sistema Pubblico per l'Identità Digitale (cd. SPID); il monitoraggio dei rischi posti dalle valute virtuali; il contrasto alle minacce cibernetiche.

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

1. L'attività internazionale

1.1 Il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI)

La Banca d'Italia nel corso del 2017 ha contribuito, nell'ambito della partecipazione alla delegazione italiana, alle attività del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) volte ad accrescere l'uniformità dell'azione di vigilanza in materia antiriciclaggio da parte degli Stati membri. Rappresentanti dell'Istituto, appartenenti alle funzioni di Vigilanza e di Sorveglianza sul sistema dei pagamenti, hanno preso parte stabilmente alle Assemblee Plenarie tenute nell'anno, nonché agli incontri dei diversi gruppi di lavoro.

I lavori del 2017 sono stati in gran parte dedicati alla nuova strategia di contrasto al finanziamento del terrorismo; constatando che la minaccia terroristica sta cambiando volto (attacchi isolati e ripetuti invece che grandi azioni di massa) e che le connesse necessità di finanziamento si modificano (ritorno in patria dei cd. *foreign fighters*, sostegno finanziario alle famiglie dei terroristi suicidi, sempre maggiori interrelazioni fra terroristi e criminalità organizzata, ecc.), il GAFI ha deciso di avviare un nuovo piano di azione di contrasto al finanziamento del terrorismo. Inoltre, il Gruppo continua a rafforzare i controlli per accertare che le varie giurisdizioni abbiano implementato - in linea con i propri *standard* - le misure necessarie per prevenire, individuare e contrastare il finanziamento del terrorismo.

Nel corso dell'anno, il GAFI ha proseguito l'approfondimento con gli esperti internazionali dei settori della *Financial, Regulatory e Supervisory Technology (FinTech/RegTech/SupTech)*, con l'obiettivo di valutare le migliori modalità di applicazione delle Raccomandazioni GAFI e le modalità di effettuazione dei controlli alla luce dell'innovazione tecnologica nel settore finanziario. Tutte le delegazioni del GAFI continuano a essere particolarmente sensibili all'esigenza di stare al passo dell'industria su queste problematiche; su tali tematiche il GAFI ha avviato un dialogo costruttivo con il settore privato con l'obiettivo di sostenere l'innovazione nei servizi finanziari, affrontando nel contempo le sfide normative e di vigilanza poste dalle tecnologie emergenti.

Con riferimento ai gruppi di lavoro del GAFI, si sintetizzano di seguito le principali questioni trattate.

Il *Policy and Development Group (PDG)*, gruppo che si occupa della definizione delle metodologie e delle *policy* in materia AML, ha definito una *Guidance* in materia di scambio di informazioni inerenti la clientela sia all'interno dei gruppi finanziari *cross-border* sia fra intermediari non appartenenti ad un medesimo gruppo. Il documento individua le soluzioni atte a consentire il superamento degli ostacoli (normativi e operativi) alla circolazione di queste informazioni al fine di garantire, tra l'altro, una più efficace profilatura del cliente. Essa si inserisce nell'azione complessiva avviata dal GAFI per accrescere la trasparenza finanziaria e assicurare l'integrità del mercato.

Il PDG ha anche approvato un documento che, anche attraverso una serie di esempi di adeguata verifica semplificata *ex lege* adottati in vari Stati per i prodotti/clienti a più basso rischio, fornisce ai paesi e alle istituzioni indicazioni su come conciliare gli obblighi di identificazione e verifica dell'identità previsti dalle Raccomandazioni con gli obiettivi dell'inclusione finanziaria; il documento integra la *Guidance* in materia di inclusione finanziaria adottata dal GAFI nel 2013.

Sono stati avviati dal PDG i lavori di predisposizione di due *Guidance* volte a definire le modalità di applicazione dell'approccio in base al rischio rivolte al mercato assicurativo e agli gli intermediari che prestano servizi di investimento: esse si focalizzeranno rispettivamente sul

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

comparto “vita” delle assicurazioni e sulle modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte dei gestori di fondi comuni di investimento.

Riguardo alle le sfide normative e di vigilanza poste dalle nuove tecnologie applicate al mondo della finanza e della regolamentazione (cd. *Fintech-Regtech*), il PDG e ha avviato approfondimenti soprattutto sulla tematica dell'identità digitale e delle sue applicazioni a fini di obblighi antiriciclaggio. Riguardo invece al settore delle valute virtuali, il *Risks, Trends and Methods Group* (RTMG) - con lo scopo di valutare i necessari aggiornamenti alla *Guidance* del 2015 - ha esaminato il fenomeno delle valute virtuali che sta subendo notevoli cambiamenti che rendono più probabile un loro utilizzo a fini illeciti.

L'*International Cooperation Review Group* (ICRG), gruppo che si occupa della valutazione e delle relative iniziative nei confronti degli Stati ad alto rischio e non cooperativi, ha confermato la presenza nella “lista nera” (*blacklist*) della Corea del Nord e dell'Iran. Per la Corea del Nord, l'inserimento in “lista nera” continua a essere giustificato sia dalle significative carenze in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, sia per le minacce che il Paese pone in materia di proliferazione delle armi di distruzione di massa. Con riguardo all'Iran, è emerso che – seppure a rilento – il Paese prosegue nell'azione di rimozione delle carenze nella propria legislazione AML/CTF, come previsto nell'*action plan* concordato con il GAFI. Nella plenaria di giugno 2018 dovrebbe essere presa una decisione sui progressi compiuti dall'Iran.

L'*Evaluations and Compliance Group* (ECG), gruppo che si occupa delle *mutual evaluation* degli stati membri del GAFI, ha completato le valutazioni di Portogallo, Svezia, Irlanda, Danimarca e Messico: tutte le valutazioni si sono concluse con risultati nel complesso meno favorevoli di quella del nostro Paese; in relazione delle carenze individuate, tutte le giurisdizioni, ad eccezione del Portogallo, sono state poste nel processo di *follow-up* rafforzato.

1.2 Financial Stability Board - Correspondent Banking Coordination Group

Nel corso del 2017 sono proseguiti i lavori del *Correspondent Banking Coordination Group* (CBCG), il gruppo incaricato di portare a termine il piano d'azione per contrastare il fenomeno del declino dei rapporti interbancari di corrispondenza, costituito dal *Financial Stability Board* (FSB) in collaborazione con altri organismi internazionali che hanno iniziato ad occuparsi del fenomeno: la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale (FMI), il GAFI, il Comitato di Basilea, il *Committee on Payments and Market Infrastructures* (CPMI). Al CBCG partecipano rappresentanti della Banca d'Italia e della UIF.

Tra le varie iniziative del piano d'azione effettuate in corso d'anno vanno ricordate:

- l'analisi, svolta in collaborazione con SWIFT, volta a valutare la portata del fenomeno del declino dei rapporti interbancari di corrispondenza (cd. *de-risking*¹). L'indagine, che ha coinvolto oltre 300 intermediari in 50 giurisdizioni, si è conclusa ad aprile 2017;
- l'avvio di un esercizio di monitoraggio affidato al GAFI e al Comitato di Basilea in merito alle modalità di attuazione a livello nazionale delle raccomandazioni prodotte negli ultimi anni dai principali organismi internazionali per contrastare il *de-risking*, tra cui in particolare le linee guida GAFI del novembre 2016 e il nuovo *Annex on correspondent banking* pubblicato dal Comitato di Basilea nel giugno 2017 (cfr. *infra*);
- la promozione di un maggior coordinamento delle iniziative di assistenza tecnica a favore di quelle giurisdizioni più direttamente colpite dal fenomeno del declino dei conti

¹ Per *de-risking* si intende il fenomeno in base al quale gli intermediari preferiscono chiudere i rapporti con determinati operatori per evitare di dover gestire un più alto rischio in termini di potenziale riciclaggio o finanziamento del terrorismo, specie in relazione alle operazioni di trasferimento di somme con l'estero.

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

di corrispondenza, anche attraverso l'organizzazione di appositi incontri con gli organismi internazionali (FMI e Banca Mondiale) e gli Stati membri per valutare bisogni e priorità;

- l'analisi di alcuni strumenti messi a punto dall'industria per facilitare la raccolta dei dati identificativi della clientela come il nuovo questionario sul *correspondent banking* preparato dal gruppo di Wolfsberg o la decisione assunta dallo SWIFT *Payment Markets Practice Group* (PMPG) di includere il *Legal Entity Identifier* (LEI) nei messaggi di pagamento.

A seguito dell'invito ricevuto dal G20 nel luglio 2017, il FSB ha inoltre creato in seno al CBCG un gruppo di lavoro dedicato alla tematica dei *money remitters*, categoria di intermediari fortemente penalizzata dal *de-risking*, col mandato di definire proposte per garantire un migliore accesso di questi operatori al sistema bancario internazionale. Al gruppo di lavoro hanno partecipato rappresentanti della Banca d'Italia e del MEF.

Nel marzo 2018, il FSB ha pubblicato nel proprio sito i risultati del lavoro del gruppo², trasmettendoli al G20. L'analisi, nell'identificare le principali cause del fenomeno del *de-risking* nel settore delle rimesse, definisce alcune raccomandazioni volte a favorire il dialogo tra il settore bancario e dei *money remitters*, migliorare l'attuazione degli standard internazionali e la supervisione dei *money remitters*, incoraggiare l'utilizzo di tecnologie innovative e promuovere iniziative di assistenza tecnica relative al settore delle rimesse. Il G20 ha chiesto al FSB di monitorare, insieme a GAFI, GPFI, FMI e Banca mondiale, l'adozione delle raccomandazioni a livello internazionale, riferendo al G20 programmato per luglio 2019.

1.3 Il Comitato di Basilea

La Banca d'Italia partecipa ai lavori dell'*Anti-Money Laundering Expert Group* (AMLEG), istituito in seno al Comitato di Basilea, con il compito di fornire ausilio al Comitato nel campo della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Nel corso dell'anno, il Comitato di Basilea ha contribuito attivamente alle attività promosse dal FSB per contrastare il fenomeno del declino dei rapporti di corrispondenza (cd. *de-risking*). In particolare, nel giugno 2017, il Comitato ha pubblicato una nuova versione dell'allegato (cd. *Annex on correspondent banking*) alle linee guida del Comitato di Basilea su *Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism* del 2014 per fornire chiarimenti agli operatori bancari sulle corrette modalità di gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nei rapporti di corrispondenza.

Il documento si concentra sull'individuazione di indicatori di rischio che devono guidare le banche nella valutazione del profilo di rischio della controparte bancaria che usufruisce dei servizi di corrispondenza nonché nell'applicazione delle misure rafforzate di adeguata verifica previste, per i rapporti bancari di corrispondenza, dalle Raccomandazioni 10 e 13 del GAFI. Il documento affronta altresì alcuni profili di particolare interesse per il settore privato, quali il tema dell'utilizzo di database commerciali per agevolare la raccolta delle informazioni da acquisire per assolvere agli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Il FSB ha inoltre affidato all'AMLEG, d'intesa con il GAFI, il compito di monitorare le modalità con cui vengono attuate a livello nazionale le raccomandazioni prodotte negli ultimi anni dai principali organismi internazionali per contrastare il *de-risking*, tra cui anche il citato *Annex on*

² <http://www.fsb.org/2018/03/stocktake-of-remittance-service-providers-access-to-banking-services/>

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

correspondent banking. A dicembre 2017, è stato dunque condiviso tra i membri del Comitato di Basilea e del GAFI un questionario relativo alle iniziative intraprese nei rispettivi ordinamenti per diffondere e promuovere l'applicazione delle prassi raccomandate a livello internazionale. L'AMLEG e il GAFI riferiranno al FSB i risultati dell'indagine nell'estate 2018.

Nel 2017, l'AMLEG ha poi contribuito all'analisi degli impatti dell'utilizzo delle nuove tecnologie nell'attività finanziaria (*Fintech*) e le conseguenti ricadute sull'efficacia dei presidi antiriciclaggio (*Regtech*). In particolare, nel settembre 2017, l'AMLEG ha sponsorizzato insieme al FSB e al CPMI un incontro con l'industria dedicato alla diffusione di piattaforme digitali e database per la condivisione di informazioni finalizzate all'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Infine, nel corso dell'anno l'AMLEG non ha mancato di fornire supporto alle attività del GAFI per gli aspetti d'interesse del settore bancario. Al riguardo, spicca il contributo fornito dal gruppo alla finalizzazione delle linee guida sullo scambio d'informazioni all'interno dei gruppi finanziari *cross-border*, pubblicate dal GAFI nel novembre 2017.

1.4 La nuova disciplina europea di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

1.4.1 I lavori di revisione della Quarta direttiva antiriciclaggio

A dicembre del 2017 è stato raggiunto l'accordo politico sulle modifiche alla Direttiva 849/2015/UE (c.d. Quarta Direttiva Antiriciclaggio), volte a presidiare aspetti di debolezza emersi negli ultimi anni, anche in connessione con gli attentati terroristici avvenuti in Europa.

Esse mirano, tra l'altro, a rafforzare il regime applicabile alle carte prepagate, a includere nel novero dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio anche i soggetti che gestiscono piattaforme di valute virtuali e/o offrono servizi per la custodia e il trasferimento delle valute virtuali, a migliorare la collaborazione tra Autorità su base *cross-border* (cfr. la Relazione al CSF sul 2016). La Banca d'Italia ha fornito collaborazione tecnica al MEF per definire la posizione italiana nel negoziato.

1.5 L'Anti-Money Laundering Committee

La Banca d'Italia ha partecipato attivamente ai lavori dell'*Anti-Money Laundering Committee* (AMLC), costituito nell'ambito del Comitato Congiunto (*Joint Committee*) delle tre Autorità di Vigilanza Europee (AVE, in cui rientrano EBA, EIOPA e ESMA), che, come previsto dalla Quarta Direttiva, svolgono un significativo ruolo di armonizzazione nelle prassi di vigilanza in materia di antiriciclaggio e di convergenza normativa e regolamentare.

In particolare, nel corso del 2017, in attuazione delle previsioni contenute nella Quarta Direttiva, le AVE hanno adottato i seguenti documenti:

A) Parere congiunto sui rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui è esposta l'Unione, a beneficio della valutazione del rischio sovranazionale che la Commissione conduce ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 2015/849/UE³.

³ *Joint Opinion on the risks of money laundering and terrorist financing affecting the Union's financial sector.*

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

Il parere è stato approvato dalle AVE il 20 dicembre 2016 e pubblicato nel febbraio 2017. Il Parere evidenzia come il settore finanziario dell'Unione sia esposto a rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo soprattutto a causa di:

- carenze nei sistemi di controllo interno dei soggetti obbligati, che caratterizzano tutti i settori finanziari; al riguardo le Autorità competenti mostrano preoccupazione riguardo alla capacità dei soggetti obbligati di identificare compiutamente i rischi cui sono esposti;
- parziale disomogeneità negli ordinamenti, riconducibili alla natura di armonizzazione minima delle Direttive antiriciclaggio trasposte dagli Stati Membri con normative di rigore differente e dai diversi approcci di vigilanza in materia. In particolare il parere evidenzia che le autorità più rigorose nelle attività di controllo tendono a valutare con maggior preoccupazione il livello di *compliance* dei soggetti vigilati;
- limitato accesso da parte dei soggetti obbligati a informazioni di *intelligence* in materia di antiterrorismo, che può considerevolmente ridurre la capacità di contrasto da parte delle sole autorità di settore;
- movimentazione di talune tipologie di flussi finanziari al di fuori dei canali ufficiali.

Nei primi mesi dell'anno il Comitato Congiunto delle AVE ha già avviato i lavori propedeutici all'aggiornamento biennale del Parere emanato nel 2017, con una nuova raccolta informativa presso le Autorità competenti in materia di antiriciclaggio in Europa.

B) Orientamenti congiunti sui fattori di rischio e sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela⁴.

La Quarta Direttiva ha ristretto il numero di fattispecie qualificate *ex lege* ad alto rischio di riciclaggio ed eliminato quelle a basso rischio presunto, rimettendo agli intermediari il compito di individuare, di volta in volta, l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'applicazione di misure semplificate di adeguata verifica. L'accresciuta libertà concessa agli intermediari è stata bilanciata con la previsione nella Direttiva di una serie di fattori indicativi dell'intensità del rischio di riciclaggio che gli intermediari dovranno avere presenti nello stabilire il grado di rischio sotteso ai rapporti con la clientela. La Direttiva ha inoltre attribuito alle AVE il compito di emanare orientamenti per specificare i fattori di rischio e le misure di adeguata verifica da adottare in situazioni, rispettivamente, di rischio basso o elevato.

Le AVE hanno pubblicato gli Orientamenti congiunti nel gennaio del 2018. Essi contribuiranno a rendere più omogenee le regolamentazioni in vigore nei vari Stati e si compongono di:

- una parte generale che definisce le modalità di conduzione del *risk assessment* da parte degli intermediari, caratterizzata da previsioni applicabili a tutte le tipologie di operatività;
- una parte settoriale in cui sono indicati i fattori di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e le misure che assumono specifico rilievo nelle attività finanziarie più diffuse (in particolare, *correspondent banking*; *retail banking*; emissione di moneta elettronica; *money remittance*; *wealth management*; *trade finance*; assicurazioni ramo vita; gestioni patrimoniali individuali e gestioni collettive in fondi).

La Banca d'Italia ha partecipato attivamente ai lavori di stesura degli Orientamenti; la regolamentazione italiana in materia di adeguata verifica (Provvedimento Banca d'Italia del 3 aprile 2013) ha ampiamente ispirato varie parti della nuova disciplina europea. Gli Orientamenti saranno applicabili a partire dal 26 giugno 2018. La Banca d'Italia ha già espresso la volontà di conformarsi

⁴ *Joint Guidelines under Articles 17 and 18 (4) of the Directive (EU) 2015/849 on simplified and enhanced customer due diligence and the factors credit and financial institutions should consider when assessing the money laundering and terrorist financing risk associated with individual business relationship and occasional transactions.*

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

- entro la richiamata data - alle indicazioni contenute negli stessi, modificando a tal fine la disciplina secondaria in materia di adeguata verifica (cfr. *infra*).

C) *Orientamenti congiunti per prevenire il finanziamento del terrorismo e il riciclaggio di denaro nel trasferimento elettronico di fondi*⁵.

Il Regolamento (UE) 2015/847 indica i dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario che devono accompagnare i trasferimenti di fondi. I prestatori di servizi di pagamento devono impostare procedure idonee ad individuare i casi in cui tali dati informativi manchino o siano incompleti e le azioni da intraprendere (esecuzione, rifiuto o sospensione del trasferimento di fondi). Il regolamento lascia alle AVE la definizione delle concrete modalità con cui questi obblighi devono essere adempiuti.

Gli Orientamenti, pubblicati nel gennaio del 2018, forniscono indicazioni su: a) i trasferimenti di fondi interessati dalla nuova disciplina e sulle condizioni per poter beneficiare delle esenzioni previste dal medesimo regolamento; b) i contenuti minimi e le caratteristiche che le procedure poste in essere dai prestatori di servizi di pagamento devono avere per essere considerate efficaci e idonee a rispettare i requisiti posti dal regolamento; c) i fattori di rischio che gli operatori devono tenere in considerazione nel decidere se dare seguito, bloccare o sospendere il trasferimento di fondi e nel valutare se la mancanza di dati informativi faccia di per sé sorgere il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Nel corso dei negoziati la Banca d'Italia ha fornito il proprio contributo e supportato il testo poi approvato dalle AVE. Il relativo impatto sugli intermediari italiani non sarà significativo, in quanto gli Orientamenti chiariscono le modalità applicative di obblighi già previsti dal cennato Regolamento UE n. 2015/847.

Gli Orientamenti sono applicabili a partire dal 19 luglio 2018.

D) *Norme tecniche di regolamentazione sulle misure di mitigazione del rischio di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo da adottare nei casi in cui la normativa di un Paese terzo non consenta l'applicazione delle politiche di gruppo*⁶.

La Quarta Direttiva impone ai gruppi finanziari di approntare procedure per lo scambio di informazioni infragruppo a fini antiriciclaggio; queste procedure devono essere attuate in maniera efficace dalle succursali e dalle filiazioni con sede in paesi extra-UE. Qualora la regolamentazione in vigore in questi paesi impedisca alla Capogruppo di applicare alle controllate le procedure del gruppo (gli ostacoli possono derivare, ad esempio, da norme in materia di *privacy* o di segreto bancario), i gruppi sono tenuti ad adottare misure aggiuntive per ridurre il rischio di riciclaggio connesso all'operatività in questi paesi.

Al fine di armonizzare la disciplina europea in materia, la Direttiva attribuisce alle AVE il compito di predisporre una proposta di norme tecniche di regolamentazione per individuare il tipo di misure aggiuntive da adottare in questi casi. Le AVE hanno pubblicato la proposta in questione il 6 dicembre 2017.

⁵ *Joint Guidelines under Article 25 of Regulation (EU) 2015/847 on the measures payment service providers should take to detect missing or incomplete information on the payer or the payee, and the procedures they should put in place to manage a transfer of funds lacking the required information.*

⁶ *Joint Regulatory Technical Standards on the measures credit and financial institutions shall take to mitigate the risk of money laundering and terrorist financing where a third country's law does not permit the application of group-wide policies and procedures.*

Documento allegato al protocollo 9233 del 2019 Gabinetto

La proposta:

1. individua le fattispecie in cui, a causa di previsioni normative in vigore in un paese extra-UE, la capogruppo non è in grado di acquisire informazioni sulla clientela della succursale o della filiazione insediata in quel paese extra-UE;
2. prevede che, nei casi sub 1, la capogruppo comunichi all'Autorità di Vigilanza i problemi riscontrati;
3. elenca le contromisure da adottare per sopperire all'accresciuto rischio di coinvolgimento del gruppo in fatti di riciclaggio (ad esempio, limitazione dell'offerta di prodotti finanziari nel paese terzo ai soli prodotti a basso rischio di riciclaggio; sottoposizione della filiazione/succursale estera a un'attività di audit rafforzata; divieto alle entità del gruppo di fare affidamento sull'adeguata verifica effettuata dalla succursale/filiazione estera);
4. stabilisce infine che, quando le contromisure adottate non sono comunque idonee a mitigare il rischio di riciclaggio, la Capogruppo dovrà, nei casi più gravi, chiudere i rapporti d'affari con clienti residenti nel paese terzo ovvero cessare in tutto o in parte l'intera attività della succursale o filiazione.

Nel corso dei negoziati, la Banca d'Italia ha sottolineato la rilevanza di queste disposizioni nel contrasto al fenomeno dei Paesi non cooperativi e richiesto la definizione di presidi stringenti. Il testo approvato dalle AVE costituisce una soluzione di compromesso.

Si è in attesa dell'adozione definitiva delle norme tecniche di regolamentazione da parte della Commissione europea.

E) Norme tecniche di regolamentazione sull'istituzione e il funzionamento dei punti di contatto centrale⁷.

La Quarta Direttiva riconosce agli Stati il potere di imporre l'istituzione di un "punto di contatto" ai prestatori di servizi di pagamento e agli emittenti di moneta elettronica che si stabiliscono nel proprio territorio con agenti o soggetti convenzionati. La Direttiva rimette alle AVE il compito di individuare con una proposta di norme tecniche di regolamentazione da sottoporre all'approvazione della Commissione Europea: 1) i presupposti al ricorrere dei quali l'imposizione di un punto di contatto è compatibile con il principio di libertà di stabilimento; 2) le funzioni che possono essere assegnate ai punti di contatto.

Le AVE hanno pubblicato la loro proposta il 26 giugno 2017.

La proposta ammette alternativamente la possibilità di imporre l'istituzione del punto di contatto (i) in via normativa e generalizzata, al ricorrere di una serie di presupposti, quantitativi e qualitativi specificamente indicati o (ii) in via eccezionale, con una misura di vigilanza in seguito a una valutazione svolta caso per caso. In base alla proposta, gli Stati possono attribuire al punto di contatto le seguenti funzioni: i) assicurare, per conto del prestatore di servizi di pagamento o dell'emittente di moneta elettronica che lo ha nominato, il rispetto degli obblighi antiriciclaggio in vigore nel Paese host; ii) interloquire attivamente con le Autorità di vigilanza del Paese *host* al fine di facilitare l'attività di supervisione. Infine, al punto di contatto può essere assegnato un ruolo anche nel processo di segnalazione delle operazioni sospette.

Nel corso dei negoziati, la Banca d'Italia - in stretto coordinamento con la UIF - ha costantemente appoggiato e proposto soluzioni normative volte a conferire al punto di contatto un

⁷ *Joint Regulatory Technical Standards on the criteria for determining the circumstances in which the appointment of a central contact point pursuant to article 45 (9) of Directive (EU) 2015/849 is appropriate and the functions of the central contact point*